



S T U D I E R I C E R C H E

Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità

Lingua italiana e percorsi di produzione
e circolazione del diritto dell'Unione europea

ENRICA BRACCHI¹

*Interferenze sull'italiano giuridico nei processi di traduzione
e di trasposizione dalla lingua francese*

Introduzione

Il presente contributo si prefigge di svolgere alcune riflessioni sulle interferenze del francese giuridico (comunitario) sull'italiano giuridico (comunitario), seguendo un approccio terminologico. Ci interesseremo, inizialmente, alla presenza e all'influenza della lingua francese a livello internazionale e nel panorama delle istituzioni europee. In secondo luogo, ci concentreremo sulle interferenze del francese sull'italiano e viceversa, presentando alcuni esempi pratici di termini semplici e complessi (sintagmi) apparentemente evidenti da tradurre e da trasporre da una lingua-cultura giuridica a un'altra. Infine, presenteremo alcuni spunti di riflessione attinenti alla coppia di lingue di lavoro italiano e francese, in una prospettiva di trasposizione di termini, ma anche di concetti giuridici inerenti non solo a un Paese in cui una lingua è parlata ma all'ordinamento europeo.

1. La lingua francese come lingua internazionale

Secondo i dati dell'*Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)*, organizzazione che raggruppa ottanta Stati e governi, la lin-

¹ Professoressa di Italianistica – Università di Nantes (Francia)

STUDI E RICERCHE

84

gua francese è la seconda lingua madre più parlata nell'Unione europea (16%), preceduta dal tedesco (23%) e dopo l'inglese (15.9%). a livello mondiale, è la quinta lingua più parlata e la terza a livello di scambi commerciali (seconda a livello europeo). I francofoni nel mondo sono 247 milioni; 125 milioni di persone imparano il francese o seguono corsi in lingua francese².

La Francia³ investe da più decenni ingenti capitali e risorse umane nella promozione del francese come lingua internazionale attraverso l'operato dell'*Organisation Internationale de la Francophonie*.

Dal 1994, la legge n. 94-665⁴, detta *Loi Toubon* dal cognome del Ministro della cultura dell'epoca, Jacques Toubon, sancisce il diritto di cui dispone ogni cittadino e cittadina francese di poter utilizzare la propria lingua madre in vari ambiti della vita quotidiana e, in particolare,

nell'insegnamento, nel lavoro, negli scambi e nella comunicazione con l'amministrazione (articolo 1, comma 2). In conformità a tale legge e onde evitare un impiego troppo frequente di termini stranieri (soprattutto anglosassoni), le autorità pubbliche hanno deciso di dotarsi di un dispositivo per favorire l'arricchimento del francese⁵. tale dispositivo prevede di identificare in quali cam-

² *Organisation Internationale de la Francophonie*. Disponibile su: <<http://www.francophonie.org>>.

³ In questo contributo non ci soffermeremo sulle misure attuate da altri Paesi europei o aree geografiche in cui il francese è una delle lingue parlate, ufficiali o non (Belgio, Lussemburgo, Principato di Monaco, Svizzera, Valle d'aosta), o sulle specificità delle diverse varietà di francese, ma ci concentreremo solo sul francese di Francia.

⁴ *Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française*. Disponibile su: <<https://www.legifrance.gouv.fr/affichetexte.do?cidtexte=LEGltExt000005616341>>.

⁵ *Décret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française*.

Disponibile su: <<https://www.legifrance.gouv.fr/affichetexte.do?cidtexte=JoRFtExt000000378502&datetexte=20161031>>.

IL LINGUAGGIO GIURIDICO NELL'EUROPA DELLE PLURALITÀ

85

pi (scientifico, tecnico, economico, giuridico...) manchino termini in lingua francese e, se necessario, di coniare neologismi, il cui uso diventerà obbligatorio, una volta pubblicati nel *Journal Officiel* (*Gazzetta Ufficiale* francese). L'*Académie française* gioca un ruolo di primo piano in tale lavoro, partecipa alle sedute delle varie commissioni specializzate incaricate dell'elaborazione dei termini ed è membro di diritto della *Commission générale de terminologie et de néologie*, commissione il cui compito consiste nell'analizzare le liste di termini proposte dalle varie commissioni e di deciderne il grado di urgenza⁶. La Francia è quindi caratterizzata da una solida tradizione di politica linguistica e reagisce all'accoglienza inerziale del calco contrapponendovi equivalenti in lingua francese, e ciò al contrario della lingua italiana che occupa una posizione passiva nella ricezione di termini provenienti da altre lingue, in particolare dall'inglese.

2. La lingua francese nelle istituzioni europee

La lingua francese è una lingua pluricentrica asimmetrica⁷, ovvero una lingua naturale che viene utilizzata in più Stati, a volte in concomitanza con altre lingue come nei Paesi bi o trilingui, una lingua alla quale corrispondono anche sistemi giuridici diversi. La varietà parlata nell'Île-de-France costituisce l'esempio di francese ideale, da seguire dai francesi e dalle francesi ma anche dai francofoni e dalle francofone in tutto il mondo. La lingua francese parlata in

⁶ *Académie française – Terminologie et néologie*. Disponibile su: <<http://www.academie-francaise.fr/la-langue-francaise/terminologie-et-neologie>>.

⁷ M. Clyne, *Pluricentric Languages. Different Norms in Different Countries*, Berlin 1992.

STUDI E RICERCHE

86

Francia dà così vita al francese giuridico dell'Esagono, ma dal momento che dà vita anche ad altri francesi giuridici diversi (svizzero, belga, dei Paesi dell'ex impero coloniale, nonché di Paesi extraeuropei come il Québec), essa è da considerarsi «come entità statuale e non cultural-linguistica»⁸. Ritroviamo questa specificità anche

in altre lingue parlate in più Paesi, come il tedesco, lo spagnolo o l'inglese. Da un punto di vista terminologico, ci possono quindi essere delle discrepanze sull'uso dello stesso termine che rinvia a un concetto giuridico diverso. Un esempio ricordato da Antonio Gambaro e da Rodolfo Sacco: i termini *possession* e "possesso" che vengono impiegati nella verbalizzazione del diritto svizzero rinviano al «potere di fatto sulla cosa scompagnato dall'intento di considerarsi proprietario», allorché nel francese giuridico di Francia e nell'italiano giuridico d'Italia i termini *détention* e "detenzione" vengono impiegati per nominare tale potere⁹.

Il regolamento n. 1 del 1958 che stabilì il regime linguistico della Comunità economica europea identificò (articolo 1) la lingua francese, la lingua italiana, la lingua olandese e la lingua tedesca come "lingue ufficiali di lavoro" delle istituzioni della Comunità, ovvero quelle lingue parlate nei sei Paesi fondatori¹⁰. Che cosa si intende per "lingua ufficiale di lavoro"? Non esiste una definizione precisa di tale sintagma e, nel 1982, nel Rapporto Nyborg, si

⁸ P. Murer, *Sul significato delle parole nell'universo del discorso giuridico. Note intorno alla traduzione giuridica*, in *L'Ircocervo - Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello stato* 3, 2003.

⁹ a. Gambaro, R. Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, torino 1996, p. 9.

¹⁰ CEE Consiglio: regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea. Disponibile su: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/txt/?uri=CELEX%3a31958R0001>>.

suggerisce di limitarsi a parlare di "lingue ufficiali". oggi si parla sempre più di "lingue procedurali", una denominazione ufficiosa che non esiste nei trattati¹¹ e che rinvia, per la Commissione, all'inglese, al tedesco e al francese, mentre nei trattati tutte le lingue ufficiali sono anche lingue di lavoro¹². Lingua della legislazione primaria (trattati) e secondaria (regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e opinioni), il francese è anche lingua di delibera dei giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea nonché lingua di redazione di documenti¹³. Dal momento che il testo di partenza è, generalmente, scritto in inglese o francese, la lingua francese è anche una lingua di *drafting* più che di traduzione, in quanto nella stesura di testi a livello internazionale, si parla di un processo legislativo multilingue e i testi prendono «forma in una lingua o addirittura in più lingue in contemporanea»¹⁴, non necessariamente redatti da locutori francofoni.

Il francese è quindi una lingua ponte o lingua *pivot* (come anche l'inglese o il tedesco), e, in questi ultimi anni, a livello della Commissione europea il suo uso è diminuito a profitto dell'inglese: nel 1997, il 40% dei testi era redatto in francese mentre nel 2014 solo

¹¹ D. Cosmai, *Tradurre per l'Unione Europea – Prassi, problemi e prospettive del multilinguismo comunitario dopo l'ampliamento a Est*, torino (2007) 2009, p. 3.

¹² D. Cosmai, *Tradurre per l'Unione Europea – Prassi, problemi e prospettive del multilinguismo comunitario dopo l'ampliamento a Est*, cit., nota 19, p. 18.

¹³ Ricordiamo che il francese è anche lingua ufficiale dell'ONU (191 Paesi membri),

insieme all'arabo, al cinese, all'inglese, al russo e allo spagnolo e della Nato (26 Paesi membri), insieme all'inglese.

¹⁴ S. Cavagnoli, *Il discorso giuridico fra equivalenza, cultura, soluzioni possibili*, in *Repères DoRiF – Les voix/voies de la traduction* 2, 2016. Disponibile su: <http://www.dorif.it/ezone/ezone_articles.php?id=281>.

STUDI E RICERCHE

88

il 5% lo era, contro rispettivamente il 45% e l'80% di testi scritti in inglese. Questa tendenza è stata probabilmente dovuta all'allargamento dell'Unione europea verso Est che si è tradotto con un uso sempre maggiore dell'inglese come lingua di comunicazione, a discapito del francese. a livello del Parlamento europeo, invece, la percentuale dei testi in francese è in aumento dal 2008 (23,77% nel 2014)¹⁵. anche a livello di traduzioni, alla Direzione generale della traduzione, dipartimento di lingua italiana, unità 4, si è registrata, fin dalla metà degli anni Novanta, una diminuzione dei testi in lingua originale francese da tradurre verso l'italiano¹⁶.

3. *Interferenze tra italiano e francese giuridico*

L'apprendimento della lingua francese ebbe una spinta notevole nel periodo della Rivoluzione francese ed in particolare dalla classe borghese che considerava comunicazione e progresso strettamente legati. La promulgazione dei codici napoleonici sancisce la visione di un diritto al servizio dei cittadini e delle cittadine e, quindi, accessibile anche ai non esperti, ai non giuristi. Il linguaggio giuridico francese è sicuramente più elevato, più curato, caratterizzato da termini non più usati nel lin-

¹⁵ Les Décodeurs, *L'usage de la langue française recule au sein des institutions européennes*, in *LeMonde.fr*, 6 maggio 2016. Disponibile su: <http://www.lemonde.fr/lesdecodateurs/article/2016/05/06/l-usage-de-la-langue-francaise-recule-au-sein-des-institutions-europeennes_4914763_4355770.html>.

¹⁶ Nel 1992 erano il 46,9%, nel 1997 il 40,4%, nel 2003 il 28,1% e nel 2004 il 26%, contro rispettivamente il 35,1%, il 45,4%, il 58,9% e il 62% per la lingua inglese (Monti Zupicic D., *Commissione europea – Direzione generale della traduzione (DGT)*, (2005) 2008. Disponibile su: <<https://www.bk.admin.ch>>.

IL LINGUAGGIO GIURIDICO NELL'EUROPA DELLE PLURALITÀ

89

guaggio comune¹⁷, ma non è in contrasto netto con la lingua francese, come è invece il caso più sovente tra italiano giuridico e italiano comune. Sul piano della redazione, lo stile è concreto e pratico.

Fin dalle origini, le lingue parlate nell'attuale Francia ebbero un profondo influsso sull'italiano. Questo fenomeno non fu dovuto solo alla vicinanza geografica tra i due Paesi che ebbe come conseguenza l'instaurarsi di molteplici contatti, ma anche al fatto della centralità della Francia da un punto di vista politico, intellettuale nonché militare ed economico¹⁸. a livello della lingua del diritto, verso la fine del Settecento, la lingua di Francia si era a poco a poco affiancata al latino e il codice, e più precisamente il codice francese del 1804 (chiamato poi Codice napoleonico a partire dal 1807), che sarà tradotto letteralmente in italiano (Codice civile del Regno d'Italia, 1865¹⁹) si impose come fonte unica. Il lessico, la sintassi nonché il modo di ragionare dei giuristi saranno rinnovati da tale influenza. Non ancora completamente emancipata dal latino,

la lingua giuridica italiana si adatta in due modi al francese: nascono neologismi o termini vecchi assumono nuovi significati²⁰. Così, come

¹⁷ Per un'analisi più approfondita sul lessico giuridico e lessico comune francese, si veda, per esempio, C. Schmitt, *Vocabulaire général, vocabulaires techniques et scientifiques et la communication professionnelle*, in *Manuel des langues de spécialité*, Berlin/Boston 2016, pp. 53-68.

¹⁸ R. Cella, *Francesismi*, in *Enciclopedia dell'italiano – Treccani.it*, 2010. Disponibile su: <[http://www.treccani.it/enciclopedia/francesismi_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/francesismi_(Enciclopedia-dell'Italiano)/>).

¹⁹ Il codice civile del Regno d'Italia era trilingue: francese, italiano e latino. Per una riflessione più approfondita riguardo all'influenza del Codice napoleonico sulla codificazione civilistica italiana, si veda, alpa G., *Le Code civil et l'Italie*, in *Revue internationale de droit comparé* 3 (2005), pp. 571-625.

²⁰ F. Bambi, *Le ragioni della storia. Tra due bilinguismi*, in *L'italiano giuridico che cambia*, Firenze 2012, p. 25.

STUDI E RICERCHE

90

ricorda Federigo Bambi²¹, la parola “costituzione” non è solo più una legge del sovrano ma diventa la legge fondamentale dello stato e il lemma “ministro” rinvia, ormai, a colui che è predisposto a un dicastero, dimenticando il valore d'origine di servitore. al di là dei termini, la lingua giuridica di Francia influenza la lingua giuridica italiana anche a livello morfosintattico, per esempio, con il connettivo “atteso che” (*attendu que*) o l'utilizzo dell'imperfetto narrativo nella redazione delle sentenze²². Nell'ottocento, la lingua giuridica italiana farà calchi della lingua dottrinale tedesca²³, mentre oggi è l'inglese (inteso come lingua franca globale) ad entrare nella lingua giuridica italiana, che adotta forestierismi, e che viene «invas[a] da parole tecniche “bastarde” (Gambaro) e da un inglese “arrangiato” (Ruggieri)»²⁴.

Ritorniamo alle interferenze tra l'italiano e il francese, due lingue romanze, neolatine, che veicolano concetti giuridici propri ai sistemi giuridici di origine romano-justinianea. È vero che quasi sempre il termine e il concetto da esso veicolato trovano una corrispondenza nell'altro idioma e nell'altro sistema giuridico, ma, malgrado questa concordanza linguistica, si deve comunque e sempre verificare la «corrispondenza del significato giuridico»²⁵. Quando

²¹ F. Bambi, *Le ragioni della storia. Tra due bilinguismi* cit., pp. 25-26.

²² R. Gualdo, *L'italiano giuridico nella tempesta delle lingue*, in *L'italiano giuridico che cambia*, Firenze 2012, p. 197.

²³ F. Bambi, *Le ragioni della storia. Tra due bilinguismi* cit., p. 28 e Gualdo, *L'italiano giuridico nella tempesta delle lingue* cit.

²⁴ R. Gualdo, *L'italiano giuridico nella tempesta delle lingue* cit., p. 199.

²⁵ a. Fioravanti, *Traduzione giuridica: difficoltà nascenti dalla lingua e difficoltà nascenti dal diritto. In particolare la traduzione giuridica da e verso l'inglese: quali prospettive?*, in *Hieronymus* 3 (1998). Disponibile su: <<http://www.tradulex.org/articles/Fioravanti.pdf>>.

IL LINGUAGGIO GIURIDICO NELL'EUROPA DELLE PLURALITÀ

91

si lavora con le lingue italiana e francese, ci si trova di fronte a delle vere e proprie trappole linguistiche e/o concettuali, a dei falsi amici, a delle somiglianze che restano esteriori nonché a dei «termini (giuridici) di una lingua naturale che hanno un corrispettivo (giuridico) omologo in altre lingue naturali ma con un significato non equivalente»²⁶, a delle «nozioni limitrofe»²⁷.

Un esempio classico, citato più volte, è quello del termine italiano “contratto”, tradotto in francese *contrat* o in inglese *contract*²⁸.

a proposito di contratti, si deve ricordare che il *mariage*, ovvero il “matrimonio”, in Francia è un contratto²⁹, mentre in Italia è un «negozio giuridico bilaterale che si perfeziona con il consenso dei nubendi, da cui sorge un rapporto di natura prevalentemente personale

»³⁰. Da ricordare anche che il matrimonio in Francia è ormai

²⁶ t. Mazzaresse, *Interpretazione e traduzione del diritto nello spazio giuridico globale*, in *Diritto e questioni pubbliche* 5 (2008), p. 93. Disponibile su: <http://www.dirittoeququestionipubbliche.org/page/2008_n8/2008-DQ_05_studi-Mazzaresse.pdf>.

²⁷ M. timoteo, B. Pozzo, *Introduzione*, in *Europa e linguaggi giuridici*, Milano 2008, p. xxlll.

²⁸ R. Sacco, *Il contratto nella prospettiva comparatistica*, in *Europa e diritto privato* 3 (2001), pp. 479-488.

²⁹ Il titolo V del codice civile francese è rubricato: *Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux*/Del contratto di matrimonio e dei regimi matrimoniali (*Code civil* (dernière modification: 1 janvier 2017). Disponibile su: <<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idarticle=LEGlaRtI000006439078&idSectionta=LEGISCta000006136353&cidtexte=LEGItExt000006070721&date=20170206>>.

³⁰ F. Del Giudice (a cura di), *Nuovo dizionario giuridico*, Napoli 2008. Ricordiamo che il matrimonio non è un contratto neppure per l'ordinamento giuridico tedesco o inglese (B. Pozzo, *La traduzione dall'inglese come lingua giuridica nel contesto del multilinguismo europeo: problemi e prospettive*, in *Rivista generale di diritto pubblico ed europeo* III (2011), p. 654).

STUDI E RICERCHE

92

possibile anche per le coppie dello stesso sesso, e questo dall'entrata in vigore della legge francese n. 404 del 17 maggio 2013³¹.

tra i rischi con i quali ci si confronta quando si lavora con l'italiano e il francese c'è la possibilità, da un punto linguistico, di tradurre e trasporre servendosi di un termine molto simile con il rischio di fare una traduzione letterale «che non metta in evidenza i

limiti e i confini del concetto che si traduce»³². Prendiamo come esempio il termine francese *personne morale* la cui traduzione in italiano “persona morale” è erronea (nonostante la completa corrispondenza semantica), in quanto tale sintagma rinvia a un concetto etico e religioso, ma non giuridico. La traduzione esatta è “persona giuridica”³³. tuttavia, il diritto francese contempla anche la *personne juridique*, che può essere sia una persona fisica (*personne physique*) sia una persona morale³⁴...

tra i falsi amici, possiamo anche ricordare la *proposition de loi* che proviene dal governo francese e che corrisponde quindi al “disegno di legge” presentato dal governo italiano, ma non alla “proposta di legge”. Vi è poi il *projet de loi* che emana, invece, dal Parlamento francese, ma che non corrisponde al “progetto di legge”,

³¹ *Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe*. Disponibile su: <<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidtexte=JoRFtExt000027414540&categorieLien=id>>.

³² Pozzo, *La traduzione dall'inglese come lingua giuridica nel contesto del multilinguismo europeo: problemi e prospettive*, cit.

³³ «Complesso di persone e di beni, rivolto alla realizzazione di fini generali o individuali che la singola persona fisica non è in grado di perseguire»: v. Del Giudice

(a cura di), *Nuovo dizionario giuridico*, cit.

³⁴ Si veda, a tal proposito, C. De Pace, *Introduzione alla lingua del diritto Italia-Francia – Deuxième partie – Le droit en France*, trieste 2000, p. xx.

IL LINGUAGGIO GIURIDICO NELL'EUROPA DELLE PLURALITÀ

93

termine più generico in italiano per designare tutte le ipotesi di iniziativa legislativa, ma alla “proposta di legge”.

altri due termini problematici, in un lavoro di trasposizione e traduzione dall'italiano al francese sono “decreto-legge” e “decreto legislativo”, che corrisponderebbero, rispettivamente, a *arrêté ministérielle* e *ordonnance*. Nonostante ciò, nei testi che parlano dell'Italia nonché in alcuni testi dell'Unione europea che si riferiscono a misure italiane, troviamo le traduzioni letterali *décret-loi* et *décret législatif*, sintagmi che rinviano, per il primo, a un decreto che poteva modificare o abrogare delle leggi, ma solo nella terza e Quarta Repubblica francese (1870-1940 e 1944-1958), mentre, per il secondo, a un sintagma che è assente dal linguaggio giuridico francese di Francia.

Vi sono poi termini italiani che possono avere più equivalenti francesi. La “sentenza” italiana potrà essere un *arrêt*, se pronunciata da un tribunale di primo grado, una *décision* se, invece, emanata da una Corte o ancora un *jugement*, termine più generale per indicare «l'azione di giudicare, e più precisamente di esaminare un caso per risolverlo dopo un esame istruttorio e dibattimenti [ma anche] il risultato di tale azione»³⁵.

Le interferenze tra italiano e francese non avvengono solo a livello terminologico, ma anche a livello morfosintattico e «gli sforzi condotti nel tentativo di assicurare un'equivalenza terminologica legislativa potrebbero estendersi anche ad altri elementi non terminologici ma imprescindibili per la redazione giuridica, cosa

³⁵ «L'action de juger, plus précisément d'examiner une affaire en vue de lui donner une solution, en général après une instruction et des débats [mais aussi] le résultat de cette action» (nostra traduzione; G. Cornu (a cura di), *Vocabulaire juridique*, Paris 2007).

STUDI E RICERCHE

94

che faciliterebbe anche il compito dei traduttori»³⁶. Nel suo studio sulle sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea, ed in particolare sul rinvio pregiudiziale, Chiara Preite mette ben in evidenza le difficoltà legate a una mancanza di armonizzazione nelle traduzioni e, come sottolinea, «il ricorso all'equivalente atteso in italiano non è sistematico»³⁷. tra gli esempi presentati dall'autrice, vi è quello della traduzione del verbo *appartenir* (*il lui appartient, il appartient à*), ovvero “la funzione di qualcuno di”³⁸, che viene reso (indifferentemente) in italiano con “essere tenuto a” o “spettare a”, che significano “appartenere per diritto, essere di pertinenza” e “sentirsi in dovere, essere obbligato”³⁹. Un altro esempio è quello dei verbi francesi *devoir, il convient de* o *être tenu* che vengono resi con il solo corrispondente italiano “dovere”, fatta eccezione per *être tenu* che è tradotto letteralmente “essere tenuto”, espressione che, a sua volta, ha come traduce

francese, oltre a *il appartient à* come evidenziato sopra,

³⁶ «*les efforts qui sont menés dans la tentative d'assurer l'équivalence de la terminologie législative pourraient s'étendre aussi à d'autres éléments non terminologiques mais incontournables pour la rédaction juridique, ce qui faciliterait aussi la tâche des traducteurs*» (nostra traduzione; C. Preite, *L'expression de la normativité dans les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes: une analyse contrastive français-italien*, in *La traduction juridique: Points de vue didactiques et linguistiques*, Lyon 2013, p. 130-131. Disponibile su: <<https://hal-univ-lyon3.archives-ouvertes.fr/hal-00980068>>).

³⁷ «*Le recours à l'équivalent attendu en italien n'est pas systématique*» (nostra traduzione; Preite, *L'expression de la normativité dans les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes: une analyse contrastive français-italien*, cit., p. 130).

³⁸ C. Preite, *L'expression de la normativité dans les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes: une analyse contrastive français-italien*, cit., nota 57, p. 117.

³⁹ C. Preite, *L'expression de la normativité dans les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes: une analyse contrastive français-italien*, cit., nota 58, p. 118.

IL LINGUAGGIO GIURIDICO NELL'EUROPA DELLE PLURALITÀ

95

anche *être obligé*⁴⁰. «Così, da un punto di vista qualitativo, l'italiano si rivela più vario nelle scelte lessicali per l'espressione degli stessi valori, rompendo spesso le corrispondenze tra parole»⁴¹.

Riflessioni conclusive

Quando si lavora con la lingua francese in una prospettiva di traduzione e di trasposizione di concetti, «difficoltà possono sorgere all'interno della stessa matrice linguistica»⁴² dato che, ricordiamolo, la lingua francese è la lingua di più Paesi, alla quale corrispondono diversi sistemi giuridici e, quindi, anche una cultura giuridica interna differente. a questa difficoltà si deve aggiungere che in un contesto europeo non è la cultura giuridica di un Paese che deve essere trasposta, ma è la cultura, l'architettura politico-istituzionale comunitaria che questa lingua deve veicolare.

Come ricorda Clara de Pace «certe unità lessicali si coprono etimologicamente e foneticamente in modo perfetto nelle due lingue, ma c'è discrepanza, in tutto o, ancora peggio, solo in parte, fra i rispettivi contenuti»⁴³ e «a radici etimologiche uguali [...], che si tra-

⁴⁰ C. Preite, *L'expression de la normativité dans les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes: une analyse contrastive français-italien*, cit., nota 58, p. 124.

⁴¹ «*Ainsi, d'un point de vue qualitatif, l'italien se révèle plus varié dans les choix lexicaux pour l'expression des mêmes valeurs, en cassant souvent les correspondances entre mots*» (nostra traduzione; Preite, *L'expression de la normativité dans les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes: une analyse contrastive français-italien*, cit., p. 130).

⁴² Murer, *Sul significato delle parole nell'universo del discorso giuridico. Note intorno alla traduzione giuridica*, cit.

⁴³ De Pace, *Introduzione alla lingua del diritto Italia-Francia – Deuxième partie – Le droit en France*, cit.

STUDI E RICERCHE

96

ducono in assonanze linguistiche in diverse lingue giuridiche, possono quindi corrispondere [...], a proposito del tema della traduzione, classi di situazioni e regole giuridiche affatto diverse», come sottolineano Marina timoteo e Barbara Pozzo⁴⁴.

tra la lingua francese e la lingua italiana ci sono quindi nuclei semantici condivisi, ma gli «'aloni', i contorni [...] non [sono] necessariamente

condivisi e quindi compresi in modo equivalente»⁴⁵.

Ci si trova così di fronte a nozioni «di non immediata comprensione»⁴⁶ nel sistema giuridico italiano o francese e si impone così una riflessione sulla rappresentazione dei prestiti nel passaggio tra due lingue-culture giuridiche così vicine come quella italiana e francese. Inoltre, a livello di contenuto si assiste a uno scardinamento di forme tipiche di una determinata cultura giuridica e il testo giuridico dei documenti delle istituzioni europee «non dispone già di un lessico giuridico preesistente scandito e delimitato da una stessa cultura giuridica comune, ma lo deve reinventare»⁴⁷, ridefinendo determinati termini che, a loro volta, rinviano a concetti che possono essere nuovi o la cui denotazione e connotazione variano nel sistema linguistico e giuridico europeo. I termini dovranno non solo e, non necessariamente, avere una compatibilità tra due sistemi ma anche con il sistema europeo.

⁴⁴ B. timoteo, M. Pozzo, *Introduzione*, in *Europa e linguaggi giuridici*, cit.

⁴⁵ S. Cavagnoli, *Il discorso giuridico fra equivalenza, cultura, soluzioni possibili*, cit.

⁴⁶ S. Cacchiani, C. Preite, *Prestito giuridico e specificità culturali: un approccio contrastivo*, in *Publiforum* 12 (2009). Disponibile su: <http://www.farum.it/publiforum/ezone_articles.php?art_id=171>.

⁴⁷ t. Mazzaresse, *Interpretazione e traduzione del diritto nello spazio giuridico globale*, in *Diritto e questioni pubbliche*, cit., p. 97.